

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3539

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI  
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

**(DI MAIO)**

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

**(FRANCO)**

CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

**(ORLANDO)**

E CON IL MINISTRO DELLA SALUTE

**(SPERANZA)**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale, con Allegato, fatto a Roma il 18 giugno 2021

*Presentato il 25 marzo 2022*

ONOREVOLI DEPUTATI! — Con il presente disegno di legge il Governo chiede alle Camere di autorizzare la ratifica dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale, con Allegato, fatto a Roma il 18 giugno 2021.

### *1. Contesto dell'Accordo.*

Nell'ambito delle relazioni esistenti tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova in materia di lavoro e formazione,

l'Accordo sulla trasferibilità delle pensioni ne completa l'insieme senza determinare nuovi oneri.

### *2. Iter procedurale di firma dell'Accordo.*

L'Accordo, firmato da parte di un'autorità dotata di pieni poteri dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dovrà essere ratificato, sulla base della valutazione giuridica e finanziaria operata dagli uffici competenti, e gli strumenti di ratifica dovranno essere scambiati

tra le due Parti, secondo quanto previsto dall'articolo 16 dell'Accordo stesso.

Non sono necessari accordi amministrativi di attuazione.

### 3. Finalità dell'Accordo.

L'Accordo in materia di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova intende regolare i rapporti tra i due Stati limitatamente all'esportabilità delle pensioni e delle rendite per infortunio e malattia professionale erogate, per l'Italia, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. La normativa italiana prevede già l'esportabilità di tali prestazioni, ma la richiesta di sottoscrivere un accordo, formulata dalla parte moldava, consentirà l'esportabilità delle prestazioni moldave ai lavoratori che risiedono in Italia.

### 4. Esame delle disposizioni dell'Accordo.

L'articolo 1, rubricato « Definizioni », stabilisce le definizioni convenute tra le due Parti per l'applicazione dell'Accordo. In particolare, vengono definiti i concetti di « residenza » e « dimora », che risultano avere un significato diverso nelle due legislazioni.

L'articolo 2, rubricato « Campo di applicazione per materia », individua l'ambito di applicazione *ratione materiae*, sia positivo sia negativo, e comprende la clausola di salvaguardia europea.

L'articolo 3, rubricato « Campo di applicazione personale », delimita l'ambito di applicazione soggettivo dell'Accordo.

L'articolo 4, rubricato « Esportabilità delle prestazioni », garantisce l'esportabilità delle prestazioni a coloro che rientrano nell'ambito di applicazione soggettivo dell'Accordo.

L'articolo 5, rubricato « Presentazione delle domande », contiene le disposizioni procedurali relative alla presentazione delle domande di riconoscimento o di esportabilità delle prestazioni e indica le istituzioni competenti a ricevere e a trasmettere le istanze.

L'articolo 6, rubricato « Esami medici », stabilisce il principio della collaborazione amministrativa nel caso in cui siano necessari esami medici ai fini dell'applicazione della legislazione di una o di entrambe le Parti.

L'articolo 7, rubricato « Assistenza amministrativa e giuridica », stabilisce il principio dell'assistenza amministrativa reciproca e del mutuo riconoscimento di certificati e documenti. È altresì prevista la possibilità di realizzare sistemi di scambio di informazioni fra le istituzioni competenti, per la corretta gestione delle prestazioni erogate.

L'articolo 8, rubricato « Recupero dei pagamenti non dovuti o in eccesso », prevede la possibilità di recuperare nell'altro Stato eventuali pagamenti indebiti e illustra il meccanismo di recupero e trasferimento delle somme fra le istituzioni competenti dei due Stati.

L'articolo 9, rubricato « Protezione dei dati personali », contiene il rinvio all'allegato A, che è parte integrante dell'Accordo e contiene le disposizioni per la protezione dei dati personali.

L'articolo 10, rubricato « Pagamento delle prestazioni », definisce le modalità di pagamento delle prestazioni agli aventi diritto: le istituzioni di ogni Parte pagano le prestazioni direttamente agli aventi diritto che risiedono o dimorano nell'altro Stato, nella valuta del proprio Stato o, qualora tale valuta non sia convertibile, in altra valuta convertibile.

L'articolo 11, rubricato « Lingua di comunicazione », individua come lingue di comunicazione le lingue ufficiali delle Parti e la lingua inglese e stabilisce che non sarà possibile respingere le domande di prestazione o i documenti perché scritti nella lingua ufficiale dell'altra Parte.

L'articolo 12, rubricato « Cooperazione », prevede lo scambio di informazioni fra le autorità competenti delle Parti in caso di modifiche e integrazioni normative in materia di sicurezza sociale.

L'articolo 13, rubricato « Soluzione delle controversie », individua nella procedura diplomatica l'opzione prescelta per la soluzione delle controversie che possono sor-

gere tra le Parti sull'interpretazione o sull'attuazione dell'Accordo.

L'articolo 14, rubricato « Durata dell'Accordo », ne stabilisce la durata illimitata, salva la possibilità di denuncia mediante comunicazione per via diplomatica all'altra Parte.

L'articolo 15, rubricato « Modifica o integrazione dell'Accordo e clausola di neutralità finanziaria », prevede la possibilità di modifica o di integrazione di comune

accordo tra le Parti e stabilisce la neutralità finanziaria delle attività previste.

L'articolo 16, rubricato « Entrata in vigore dell'Accordo », dispone che esso entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successivo alla data di ricezione dell'ultima notifica, per via diplomatica, dell'adempimento delle procedure interne necessarie per l'entrata in vigore dell'Accordo stesso.

## RELAZIONE TECNICA

*(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196)*

L'Accordo di sicurezza sociale tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Moldova non crea obblighi giuridici da cui derivino oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Esso ha infatti come scopo essenziale quello di permettere alle istituzioni moldave di poter esportare in Italia le loro prestazioni pensionistiche.

Da parte italiana, invece, non vi è alcun impatto sulla legislazione nazionale, in ragione del fatto che le prestazioni pensionistiche e le rendite per infortunio sul lavoro e malattia professionale, a cui si applica l'accordo, sono già esportabili ai sensi dell'ordinamento italiano.

L'accordo ha il vantaggio di facilitare e rendere più fluido il flusso di informazioni e dati tra le istituzioni della sicurezza sociale e assicura, nell'ambito della collaborazione amministrativa, la possibilità di procedere a recuperi per prestazioni indebitamente erogate.

Inoltre viene garantito il rispetto reciproco della normativa sulla protezione dei dati personali.

Il compito di assicurare il funzionamento dell'accordo è affidato alle istituzioni competenti dei due Paesi (l'INPS e l'INAIL per l'Italia), mentre l'autorità competente (il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali) ha il compito di informare sulle modifiche legislative sopravvenute.

**Per quanto concerne gli adempimenti posti in capo all'Inps, l'Accordo in argomento non contiene disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi ai fini pensionistici ed esportabilità di prestazioni non contributive e di tipo misto, ma prevede in particolare il mero obbligo da parte delle strutture territoriali dell'Inps di inviare alle istituzioni moldave le domande di pensione in regime nazionale moldavo, quindi a carico di una istituzione estera, presentate dagli interessati residenti e/o domiciliati in Italia. La trasmissione di tale documentazione è equiparabile alla trasmissione alle istituzioni estere di qualunque altra documentazione cartacea inviata alle sedi dagli interessati.**

**Per quanto concerne l'articolo 6 dell'Accordo, esso dispone che, se una persona che ha la residenza o la dimora sul territorio di uno dei due Stati ha presentato una domanda per una prestazione a carico dell'altro Stato o usufruisce di prestazioni, sempre a carico dell'altro Stato, che richiedono un esame medico per l'accertamento di requisiti sanitari, l'esame medico viene effettuato dall'istituzione del luogo di residenza e/o domicilio su richiesta e a spese dell'istituzione competente dell'altro Stato. Solo se l'esame medico viene effettuato nell'interesse di entrambe le Parti/gli Stati, l'istituzione del luogo di residenza e/o dimora si assume l'onere della relativa spesa. Trattasi di principi, conformi alle disposizioni dell'Inps, applicative della normativa internazionale comunitaria e non in materia di accertamenti sanitari, di cui potrebbero beneficiare soggetti che domandino o già percepiscano prestazioni pensionistiche di invalidità.**

**In relazione alla stima dei costi collegati alla ratifica ed esecuzione dell'Accordo, si riporta di seguito la tabella riepilogativa degli stessi. Sono stati considerati i costi amministrativi derivanti dall'esecuzione degli esami medici collegati alla richiesta e quelli relativi all'attività di gestione della pratica e dello scambio informativo. I costi sono stati valorizzati secondo i dati di consuntivo della contabilità analitica 2020 dell'Inps.**

Attività	Costo
Attività amministrative legate allo scambio informativo	41,70 €
Attività correlate all'esecuzione dell'esame medico	71,04 €
<b>Totale (per pratica)</b>	<b>112,74 €</b>



Per quanto concerne la materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali regolata nell'Accordo in argomento, e quindi gli adempimenti posti in capo all'Inail, si ribadisce la neutralità finanziaria e si precisa che all'attuazione dello stesso si farà fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.


In merito all'articolo 6, si fa presente che, per l'ambito assicurativo, la previsione dell'articolo in questione concerne le visite mediche di revisione previste per aggiornare il grado di invalidità (accertamento postumi) in base al quale la prestazione economica è erogata, nonché le visite necessarie per effettuare specifici accertamenti diagnostici a fini medico-legali riabilitativi e per la fornitura di protesi o presidi ortopedici.

Anche per gli esami medici, si ribadisce la neutralità finanziaria dell'accordo, considerato che i relativi oneri sono a carico dell'istituzione competente presso cui la persona è assicurata e dalla quale riceve la prestazione economica. Tale istituzione sarà tenuta successivamente a rimborsare quella della Parte contraente dove la persona risiede o soggiorna, che ha anticipato le spese.

Dall'Accordo, pertanto, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; al contrario, vi sarà un maggior flusso di entrate finanziarie in Italia che, aumentando il reddito dei lavoratori moldavi, eviterà l'erogazione di prestazioni a sostegno del reddito da parte dell'Italia.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo**  negativo

15/03/2022 Il Ragioniere Generale dello Stato  
Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*



## ANALISI TECNICO-NORMATIVA

## PARTE I – ASPETTI TECNICO NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO.

- 1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.*

L'esigenza di concludere un accordo in materia di sicurezza sociale con la Repubblica della Moldova si inserisce nel quadro degli interventi di politica estera nell'est europeo. Già dal 2009 la Repubblica di Moldova aveva chiesto un accordo di sicurezza sociale per tutelare la numerosa comunità presente in Italia. In considerazione dell'esigenza, da parte italiana, di non determinare per il bilancio dello Stato nuovi oneri dovuti ad accordi di sicurezza sociale, si è ritenuto di limitare il campo di applicazione dell'accordo all'esportabilità delle pensioni, permettendo così alle autorità moldave di poter esportare in Italia le loro prestazioni e all'Italia di non sopportare nuovi oneri finanziari.

- 2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

L'Accordo non presenta profili di incoerenza con l'ordinamento normativo nazionale né necessita di alcun adeguamento normativo. Infatti l'ordinamento italiano prevede già il trasferimento delle prestazioni contenute nell'Accordo.

- 3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.*

L'Accordo non comporta alcuna incidenza né sulla normativa primaria né su quella secondaria dell'ordinamento italiano.

- 4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Non risultano elementi di incompatibilità con i principi costituzionali.

- 5) *Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

L'intervento normativo si riferisce a relazioni tra Stati di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione e pertanto non invade le attribuzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale.

- 6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Non emergono profili di incompatibilità.

- 7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

Trattandosi di ratifica di un accordo internazionale, non risulta possibile la previsione di delegificazione né di strumenti di semplificazione normativa. Inoltre la materia previdenziale non è mai stata oggetto di delegificazione.

- 8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Attualmente non risulta all'esame del Parlamento analogo progetto di legge.

- 9) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

In materia non risultano pronunce giurisprudenziali né giudizi di costituzionalità pendenti su medesimo o analogo oggetto.

## PARTE II – CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE.

- 10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.*

Le disposizioni dell'Accordo non presentano profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e si conformano a quanto già previsto nell'ambito di analoghe convenzioni sulla sicurezza sociale stipulate con altri Stati.

- 11) *Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

- 12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Le disposizioni dell'Accordo non presentano profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali e si conformano a quanto già

previsto soprattutto nell'ambito di analoghe convenzioni internazionali in materia.

13) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano linee prevalenti della giurisprudenza da segnalare sulla materia oggetto dell'Accordo.

14) *Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non si rilevano linee prevalenti della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo sulla materia oggetto dell'Accordo né risultano giudizi pendenti relativamente ad analogo oggetto.

15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.*

In merito all'Accordo in oggetto non si dispone di particolari indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

### PARTE III – ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO.

1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Non si rilevano nuove definizioni normative.

2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.*

La verifica è stata effettuata con esito positivo.

3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.*

Trattandosi di disegno di legge di ratifica di un Accordo internazionale, non è stata adottata la tecnica della novella.



- 4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Il testo in esame non prevede alcuna abrogazione.

- 5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Il progetto in esame non contiene norme aventi la suddetta natura.

- 6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non risultano deleghe aperte sul medesimo oggetto.

- 7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.*

Non è previsto alcun successivo atto attuativo.

- 8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati o riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche, con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

Allo stato, non appare necessario acquisire o commissionare elaborazioni statistiche in relazione alla materia oggetto di regolazione. Per la predisposizione dell'atto normativo sono stati utilizzati i dati statistici già in possesso dell'Amministrazione.

**DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DALL' AIR**

Al Capo del Dipartimento  
per gli Affari Giuridici e Legislativi

Si comunica, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera d), del d.p.c.m. 15 settembre 2017, n. 169, che lo schema di disegno di legge concernente "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale, con allegato, fatto a Roma il 18 giugno 2021", in programma per la prossima riunione preparatoria del Consiglio dei Ministri, non è soggetto ad AIR in quanto rientrante nella categoria dei disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali.

Roma, 3 marzo 2022

Il Capo dell'Ufficio Legislativo

*Francesco Stimari*



VISTO

Roma, 10 MAR 2022

Il Capo del Dipartimento per gli  
Affari Giuridici e Legislativi

per delega del Capo del Dipartimento  
il Dirigente Generale  
(Dott. Edoardo Ceryone)

*Edoardo Ceryone*

## DISEGNO DI LEGGE

—

### Art. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale, con Allegato, fatto a Roma il 18 giugno 2021.

### Art. 2.

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 16 dell'Accordo stesso.

### Art. 3.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale**

La Repubblica Italiana e la Repubblica di Moldova, denominate qui di seguito "Parti",  
desiderando, di comune accordo, regolare e sviluppare le relazioni bilaterali in materia di sicurezza sociale,  
hanno convenuto quanto segue:

**PARTE I****DISPOSIZIONI GENERALI****ARTICOLO 1****Definizioni**

(1) Per l'applicazione del presente Accordo, i seguenti termini ed espressioni significano:

1. **legislazione:** le leggi e gli altri atti normativi delle Parti che regolano le prestazioni di cui all'articolo 2 del presente Accordo;

2. **autorità competente:** i Ministeri delle Parti competenti nelle materie di cui all'articolo 2 del presente Accordo;

3. **istituzione competente:** l'istituzione responsabile per l'applicazione delle legislazioni previste all'articolo 2 del presente Accordo:

(a) per la Repubblica di Moldova:

la Cassa Nazionale delle Assicurazioni Sociali (CNAS), competente per il riconoscimento del diritto alle prestazioni e per la gestione dei pagamenti;

il Consiglio Nazionale per la Determinazione della Disabilità e della Capacità lavorativa (CNDDCM), competente per la determinazione della disabilità e della capacità lavorativa;

(b) per la Repubblica Italiana:

l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS);

l'Istituto Nazionale contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL).

4. **beneficiario:** la persona che è o è stata beneficiaria delle prestazioni di cui all'articolo 2 del presente Accordo;

5. **periodo di assicurazione:** periodo di contribuzione, di occupazione o equivalente maturato in conformità con la legislazione di ogni Parte;

6. **prestazione:** le prestazioni di cui all'art. 2 del presente Accordo, previste dalla legislazione di ciascuna Parte;

7. **residenza:**

(a) per la Repubblica Italiana: il luogo in cui una persona risiede abitualmente, come definito dalla propria legislazione;

(b) per la Repubblica di Moldova: il temporaneo soggiorno, come definito dalla propria legislazione;

**8. dimora:**

(a) per la Repubblica Italiana: il luogo in cui una persona attualmente si trova, come definito dalla propria legislazione;

(b) per la Repubblica di Moldova: la dimora abituale, come definita dalla propria legislazione;

**9. familiari:** le persone definite o riconosciute come tali dalla legislazione di ogni Parte;

(2) Gli altri termini ed espressioni utilizzati nel presente Accordo hanno il significato previsto dalla legislazione applicabile di ogni Parte

**ARTICOLO 2****Campo di applicazione per materia**

(1) Il presente Accordo si applica:

1. per la Repubblica di Moldova, alle seguenti prestazioni di sicurezza sociale:

- a) la pensione per limite d'età;
- b) la pensione di disabilità causata da una malattia generale;
- c) la pensione e l'indennità di disabilità causata da un infortunio sul lavoro o malattia professionale;
- d) la pensione ai superstiti;

2. per la Repubblica Italiana:

- a) alle prestazioni di invalidità, vecchiaia e superstiti previste dall'assicurazione generale obbligatoria, dai regimi speciali dei lavoratori autonomi, dalla gestione separata, dai regimi esclusivi e sostitutivi dei regimi assicurativi generali obbligatori istituiti per alcune categorie di lavoratori e gestiti dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS);
- b) alle rendite e alle altre prestazioni in denaro dovute per infortunio sul lavoro o malattia professionale e gestite dall'Istituto Nazionale contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL).

(2) Il presente Accordo si applicherà, inoltre, alle prestazioni di sicurezza sociale che sostituiscono o integrano le prestazioni previste al paragrafo (1).

(3) Il presente Accordo non si applica:

- (a) per la Repubblica Italiana: all'assegno sociale e alle altre prestazioni non contributive e di tipo misto erogate a totale o parziale carico della fiscalità generale, nonché all'integrazione al trattamento minimo e alle prestazioni per le quali la legislazione italiana prevede il requisito della residenza in Italia;
- (b) per la Repubblica di Moldova: alle pensioni speciali, alle pensioni anticipate per limite di età e agli assegni sociali.

(4) Il presente Accordo sarà attuato nel rispetto delle legislazioni moldava e italiana, nonché del diritto nazionale applicabile e, per quanto riguarda la Parte italiana, degli obblighi derivanti dalla sua appartenenza all'Unione Europea.

**ARTICOLO 3****Campo di applicazione personale**

Il presente Accordo si applica alle persone che sono o sono state beneficiarie delle prestazioni di cui all'art.2 conformemente alla legislazione di una o di entrambe le Parti, nonché ai loro familiari e superstiti.

**ARTICOLO 4****Esportabilità delle prestazioni**

Se il presente Accordo non prevede diversamente, la legislazione nazionale di una Parte che limita il pagamento delle prestazioni solo perché un beneficiario oppure un suo familiare o superstite ha la residenza o la dimora sul territorio dell'altra Parte, non si applicherà per le persone menzionate nel campo di applicazione personale del presente Accordo che hanno la residenza o la dimora sul territorio dell'altra Parte.

**PARTE II****DISPOSIZIONI PROCEDURALI SPECIFICHE****ARTICOLO 5****Presentazione delle domande**

1. Le domande di riconoscimento o di esportabilità delle prestazioni moldave possono essere presentate, per il tramite dell'istituzione competente italiana, all'istituzione competente moldava (Cassa Nazionale di Assicurazioni Sociali - CNAS). La domanda e le relative informazioni saranno trasmesse senza indugio dall'istituzione competente italiana che le ha ricevute all'istituzione competente moldava, unitamente ai documenti rilevanti.

2. Le domande di pensione italiane dovranno essere presentate direttamente all'INPS utilizzando il canale telematico.

Le domande di prestazioni italiane relative ad infortuni sul lavoro e malattie professionali possono essere presentate, per il tramite dell'istituzione competente moldava, all'istituzione competente italiana (Istituto Nazionale contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - INAIL). Le domande e le relative informazioni saranno trasmesse senza indugio dall'istituzione competente moldava che le ha ricevute all'INAIL, unitamente ai documenti rilevanti.

**ARTICOLO 6****Esami medici**

Se una persona che ha la residenza o la dimora sul territorio di una Parte ha presentato una domanda o usufruisce delle prestazioni conformemente alla legislazione dell'altra Parte ed è necessario un esame medico, l'istituzione del luogo di residenza o di dimora della prima Parte effettuerà questa perizia su richiesta e a spese dell'istituzione competente della seconda Parte. Nel caso in cui la perizia medica sia necessaria ai

fini dell'applicazione delle legislazioni di entrambe le Parti, questa sarà effettuata a proprie spese dall'istituzione del luogo di residenza o di dimora.

### PARTE III

#### DISPOSIZIONI VARIE

##### ARTICOLO 7

###### Assistenza amministrativa e giuridica

- (1) Per l'applicazione delle disposizioni del presente Accordo, le istituzioni competenti delle Parti si forniranno gratuitamente assistenza reciproca, salvo quanto previsto dall'art. 6. I certificati e i documenti rilasciati dalle istituzioni competenti di una Parte sono riconosciuti anche dalle istituzioni competenti dell'altra Parte.
- (2) Le istituzioni competenti potranno concordare la realizzazione di sistemi di scambio di informazioni rilevanti per la corretta gestione delle prestazioni erogate.

##### ARTICOLO 8

###### Recupero dei pagamenti non dovuti o in eccesso

L'istituzione competente di una Parte che ha pagato una prestazione non dovuta o in eccesso, può chiedere all'istituzione competente dell'altra Parte, che paga una prestazione allo stesso beneficiario, di trattenere l'importo non dovuto o pagato in eccesso dalle somme dovute al predetto beneficiario. L'istituzione competente dell'altra Parte tratterà tale importo alle condizioni e nei limiti previsti dalla propria legislazione e trasferirà l'ammontare trattenuto all'istituzione che ha pagato la prestazione non dovuta o in eccesso.

##### ARTICOLO 9

###### Protezione dei dati personali

Ai fini dell'attuazione del presente accordo, ogni trattamento di dati personali, svolto dalle competenti istituzioni delle Parti, si effettuerà in conformità alle clausole contenute nell'allegato A.

##### ARTICOLO 10

###### Pagamento delle prestazioni

Le istituzioni competenti di ogni Parte pagano le prestazioni, in conformità alle disposizioni dell'Accordo, direttamente alle persone aventi diritto che hanno la residenza o la dimora sul territorio dell'altra Parte. Le prestazioni sono pagate dalle istituzioni competenti nella valuta ufficiale del proprio Stato o, nel caso in cui la valuta non sia convertibile, in altra valuta convertibile.

**ARTICOLO 11****Lingua di comunicazione**

- (1) Per l'applicazione del presente Accordo, le autorità e le istituzioni competenti delle Parti possono comunicare in una delle lingue ufficiali delle Parti, nonché in lingua inglese.
- (2) Nessuna domanda di prestazione o documento potrà essere respinto in quanto scritto nella lingua ufficiale dell'altra Parte.

**ARTICOLO 12****Cooperazione**

Le Autorità competenti delle Parti si informeranno reciprocamente sulle modifiche e integrazioni delle proprie legislazioni in materia.

**PARTE IV  
DISPOSIZIONI FINALI****ARTICOLO 13****Soluzione delle controversie**

Eventuali controversie tra le Parti derivanti dall'interpretazione o dall'attuazione del presente Accordo saranno risolte per via diplomatica attraverso consultazioni e negoziati diretti tra le Parti.

**ARTICOLO 14****Durata dell'Accordo**

Il presente Accordo ha durata illimitata. Ciascuna Parte può denunciare il presente Accordo notificando per iscritto la denuncia per via diplomatica all'altra Parte. In tal caso l'Accordo cesserà di essere in vigore sei mesi dopo la notifica.

**ARTICOLO 15****Modifica o integrazione dell'Accordo e clausola di neutralità finanziaria**

Il presente Accordo potrà essere modificato e/o integrato di comune accordo dalle Parti; eventuali modifiche e integrazioni entreranno in vigore nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 16.

Le attività previste dal presente Accordo saranno attuate dalle Parti senza oneri aggiuntivi per i rispettivi bilanci ordinari.

**ARTICOLO 16****Entrata in vigore dell'Accordo**

- (1) Il presente Accordo sarà ratificato da ogni Parte, secondo le rispettive procedure.



- (2) Le Parti notificheranno reciprocamente, tramite i canali diplomatici, l'adempimento delle procedure interne necessarie per l'entrata in vigore dell'Accordo.
- (3) Il Presente Accordo entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successivo alla data di ricezione dell'ultima notifica.

Fatto a Roma, il 18.06.81, in due originali, ciascuno in lingua italiana e romena, tutti i testi facenti ugualmente fede.

Per la Repubblica Italiana



Per la Repubblica di Moldova





## Allegato A

*Disciplina del trasferimento di dati personali tra le Istituzioni competenti  
di cui all'art. 1 dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Moldova  
in materia di sicurezza sociale*

Considerati l'art. 46 (2) (a) del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) e l'art. 32 comma 7 della Legge n. 133/2011 della Repubblica di Moldova in materia di protezione dei dati personali.

Ciascuna "Istituzione competente" di una Parte (in seguito Istituzione), di cui all'art. 1 dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale (in seguito Accordo), applicherà le garanzie specificate nelle Clausole del presente allegato per il trasferimento di dati personali ad una Istituzione competente dell'altra Parte. Tali garanzie sono vincolanti per le Parti e prevalgono su eventuali obblighi confliggenti esistenti nei rispettivi ordinamenti.

**I. Definizioni**

Ai fini delle presenti clausole s'intende per:

- (a) **"dati personali"**: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile ("Interessato") ai sensi dell'Accordo. Si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come un nome, un numero d'identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo in rete o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.
- (b) **"dati particolari"**: dati personali che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale, dati genetici o biometrici intesi ad identificare in modo univoco una persona fisica, nonché dati relativi alla salute, alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.
- (c) **"dati penali"**: dati personali relativi a condanne penali e reati o connesse misure di sicurezza.
- (d) **"dati comuni"**: dati personali che non sono particolari oppure penali.
- (e) **"trattamento"**: qualsiasi operazione o insieme di operazioni compiuti su dati personali, con o senza l'ausilio di processi automatizzati, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, la diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.
- (f) **"trasferimento"**: invio di dati personali da un'Istituzione di una Parte ad un'Istituzione dell'altra Parte.
- (g) **"comunicazione ulteriore"**: invio di dati personali da un'Istituzione ricevente a un terzo dello stesso paese.
- (h) **"trasferimento ulteriore"**: invio di dati personali da un'Istituzione ricevente a un terzo in un paese diverso dalle Parti.

- (i) **"profilazione"**: qualsiasi trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica.
- (j) **"violazione di dati personali"**: violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.
- (k) **"requisiti di legge applicabili"**: il quadro normativo vigente applicabile a ciascuna Istituzione, ivi compresa la normativa sulla protezione dei dati personali.
- (l) **"segreto d'ufficio"**: il generale obbligo di legge, vigente per entrambe le Istituzioni, di non divulgare informazioni non pubbliche ricevute in ragione dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali.
- (m) **"diritti degli Interessati"**:
  - i. **"diritto a ricevere informazioni"**: il diritto di un Interessato a ricevere informazioni sul trattamento di dati personali che lo riguardano in forma concisa, trasparente, intellegibile e facilmente accessibile;
  - ii. **"diritto di accesso"**: il diritto di un Interessato di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, di ottenere l'accesso ai propri dati personali ed alle caratteristiche del trattamento in corso;
  - iii. **"diritto di rettifica"**: diritto di un Interessato di ottenere la rettifica o l'integrazione dei dati personali inesatti che lo riguardano, senza ingiustificato ritardo;
  - iv. **"diritto di cancellazione"**: il diritto di un Interessato di ottenere la cancellazione dei propri dati personali quando questi non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati, o quando i dati sono stati raccolti o trattati illecitamente rispetto alle presenti Clausole ed ai requisiti di legge applicabili;
  - v. **"diritto di opposizione"**: il diritto di un Interessato di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento di dati personali che lo riguardano, fatti salvi i casi in cui esistano motivi legittimi cogenti per il trattamento che prevalgono sugli interessi avanzati dall'Interessato, tra cui l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
  - vi. **"diritto di limitazione del trattamento"**: diritto di un Interessato alla limitazione del trattamento dei propri dati personali quando questi siano inesatti, il trattamento sia illecito, un'Istituzione non necessiti più i dati personali rispetto alle finalità per le quali furono raccolti oppure l'Interessato sia in attesa della valutazione di una sua richiesta di opposizione;
  - vii. **"diritto di non essere sottoposto a decisioni automatizzate, compresa la profilazione"**: il diritto di un Interessato a non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona.

## II. Ambito di applicazione

Le presenti Clausole si applicano alle categorie di persone fisiche citate all'art. 3 dell'Accordo con riferimento al trattamento di tutti i dati personali necessari per assicurare le prestazioni elencate all'art. 2 dello stesso Accordo.

### III. Garanzie per la protezione dei dati personali

#### 1. Limitazione delle finalità

Le Istituzioni hanno come finalità l'accertamento del diritto alle prestazioni di sicurezza sociale cui all'art. 2 dell'Accordo e l'erogazione di tali prestazioni. I dati personali saranno trasferiti tra le Istituzioni al solo fine di perseguire tali finalità. Le Istituzioni non effettueranno comunicazioni o trasferimenti ulteriori di dati personali per finalità diverse da quelle sopra indicate, avendo cura di acquisire garanzie appropriate affinché i trattamenti successivi siano limitati a tali finalità, tenuto conto di quanto indicato al punto III.6.

#### 2. Proporzionalità e qualità dei dati

L'Istituzione trasferente invierà esclusivamente dati personali adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trasferiti e successivamente trattati. Il trasferimento dei dati particolari o penali è ammesso solo se risulta strettamente indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Accordo.

L'Istituzione trasferente assicurerà che, per quanto a sua conoscenza, i dati personali che trasferisce sono esatti e, se necessario, aggiornati. Qualora un'Istituzione venga a conoscenza del fatto che i dati personali che ha trasferito a un'altra Istituzione sono inesatti, ne informerà l'Istituzione ricevente, che provvederà alle correzioni del caso.

#### 3. Trasparenza

Ciascuna Istituzione fornirà un'informativa generale agli Interessati su:

- (a) identità e dati di contatto del Titolare del trattamento e, ove presente, del Responsabile della protezione dei dati;
- (b) finalità, base giuridica e modalità del trattamento dei dati personali, ivi compreso il loro periodo di conservazione;
- (c) i destinatari ai quali i suddetti dati possono essere inviati come comunicazione o trasferimento ulteriore, avendo cura di precisare le garanzie previste e le ragioni dell'invio;
- (d) i diritti degli Interessati ai sensi delle presenti Clausole e dei requisiti di legge applicabili, ivi incluse le modalità di esercizio di tali diritti;
- (e) le informazioni su eventuali ritardi o restrizioni applicabili con riguardo all'esercizio di tali diritti;
- (f) i contatti per sollevare una controversia o far valere una pretesa.

Ciascuna Istituzione diffonderà la suddetta informativa sul proprio sito, unitamente all'Accordo. Una copia dell'informativa sarà altresì inserita nelle comunicazioni individuali agli Interessati, così come un rinvio al predetto sito.

#### 4. Sicurezza e riservatezza

Ciascuna Istituzione metterà in atto adeguate misure tecniche e organizzative per proteggere i dati personali ricevuti da accessi accidentali o illegali, distruzione, perdita, alterazione o divulgazione non autorizzata. Le suddette misure includeranno adeguate misure amministrative, tecniche e fisiche di sicurezza. Queste misure dovranno comprendere la classificazione dei dati personali in comuni, particolari e penali, la limitazione dei soggetti ammessi ad accedere ai dati personali, l'archiviazione sicura dei dati personali in funzione della loro tipologia e l'adozione di politiche volte ad assicurare che i dati personali siano mantenuti sicuri e riservati, anche ricorrendo a

tecniche di pseudonimizzazione o di cifratura. Per la gestione dei dati particolari e penali dovranno essere adottate le misure di sicurezza più rigorose, prevedendo, tra l'altro, accessi maggiormente selettivi e la formazione specialistica degli addetti. Qualora un'Istituzione ricevente venga a conoscenza di una violazione di dati personali, ne informerà entro 48 ore l'Istituzione trasferente e adotterà misure ragionevoli e appropriate per porvi rimedio e minimizzarne i possibili effetti negativi per gli Interessati, ivi inclusa la comunicazione ai predetti, senza ingiustificato ritardo, dell'avvenuta violazione, qualora questa possa comportare un rischio elevato per i loro diritti e le loro libertà.

5. **Modalità per l'esercizio dei diritti**

Ciascuna Istituzione adotterà misure appropriate affinché, su richiesta di un Interessato, possa:

- (1) confermare se tratta o meno dati personali che lo riguardano e, in caso affermativo, dare accesso a tali dati, nonché fornire informazioni sul loro trattamento, ivi incluse informazioni sulle finalità del trattamento, le categorie di dati considerate, l'origine ed i destinatari dei dati, il previsto periodo di conservazione e le possibilità di reclamo e ricorso;
- (2) identificare tutti i dati personali del richiedente che ha trasferito all'altra Istituzione ai sensi delle presenti Clausole;
- (3) fornire informazioni generali, anche sul proprio sito, in merito alle garanzie applicabili ai trasferimenti all'altra Istituzione.

Ciascuna Istituzione darà seguito in modo ragionevole e tempestivo a una richiesta di un Interessato riguardante la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento o l'opposizione al trattamento dei propri dati personali oppure l'esercizio del diritto a non essere sottoposto a decisioni automatizzate. I recapiti di posta ordinaria o elettronica per l'invio delle predette richieste dovranno essere indicati nell'informativa generale agli Interessati, di cui al punto III.3. sulla trasparenza. Un'Istituzione può adottare misure appropriate, come addebitare un contributo spese ragionevole per coprire i costi amministrativi della richiesta o rifiutare di darvi seguito, se questa dovesse risultare manifestamente infondata o eccessiva.

Ciascuna Istituzione può ricorrere a procedure automatizzate per perseguire più efficacemente le proprie finalità, a condizione di illustrarne le ragioni e di fornire spiegazioni significative sulla logica utilizzata. In tal caso, dovrà essere acquisito il previo ed esplicito consenso degli Interessati oppure dovrà essere loro riconosciuto il diritto a non essere sottoposti ad un processo decisionale automatizzato. Ad ogni modo, gli Interessati hanno il diritto di far correggere informazioni errate o incomplete sul proprio conto e di chiedere la revisione di una decisione automatizzata tramite un intervento umano.

I diritti degli Interessati possono essere limitati, in misura necessaria e proporzionata in una società democratica, per salvaguardare importanti obiettivi di interesse pubblico riconosciuti dalle Parti nello spirito di reciprocità proprio della cooperazione internazionale. Rientrano in questo ambito la tutela dei diritti e delle libertà altrui, la sicurezza nazionale, la difesa, la prevenzione, l'indagine, l'accertamento e il perseguimento di reati, nonché lo svolgimento di una funzione di controllo, ispezione o regolamentazione connessa, anche occasionalmente, alle attività esecutive e di vigilanza delle Istituzioni, operanti nell'esercizio dei pubblici poteri di cui sono

investite. Le predette limitazioni, da disciplinare per legge, possono permanere solo finché persiste la ragione che le ha originate.

## **6. Comunicazione e trasferimento ulteriore di dati personali**

### **6.1 Comunicazione ulteriore di dati personali**

Un'Istituzione ricevente potrà procedere alla comunicazione ulteriore di dati personali ad un terzo solo previa autorizzazione scritta dell'Istituzione trasferente e purché il terzo fornisca le stesse garanzie previste dalle presenti Clausole. Nella richiesta di autorizzazione scritta, l'Istituzione ricevente dovrà fornire sufficienti informazioni sulla tipologia di dati che intende comunicare, sul terzo ricevente, nonché sulla base giuridica, le ragioni e le finalità della comunicazione.

Un'Istituzione ricevente potrà procedere, in via eccezionale, alla comunicazione ulteriore di dati personali ad un terzo, senza la previa autorizzazione dell'Istituzione trasferente, solo se risulti necessario per almeno uno dei seguenti motivi:

- tutela degli interessi vitali di un Interessato o di un'altra persona fisica;
- accertamento, esercizio o difesa di un diritto in sede amministrativa o giudiziaria;
- svolgimento di un'indagine o di un procedimento penale strettamente connessi alle attività per le quali i dati personali sono stati trasferiti.

Nei predetti casi, l'Istituzione ricevente informerà previamente l'Istituzione trasferente della comunicazione ulteriore fornendo elementi sui dati richiesti, l'organo richiedente e la pertinente base giuridica. Qualora la previa informazione confligga con un obbligo di confidenzialità, come nel caso di indagini in corso, l'Istituzione ricevente dovrà informare l'Istituzione trasferente dell'avvenuta comunicazione ulteriore non appena possibile. Nei predetti casi, l'Istituzione trasferente dovrà tenere nota delle notifiche in questione e comunicarle alla propria Autorità di controllo, di cui al punto III.8., su sua richiesta. L'Istituzione ricevente si adopererà affinché sia contenuta la comunicazione ulteriore, senza previa autorizzazione, di dati personali ricevuti ai sensi delle presenti Clausole, in particolare facendo valere tutte le esenzioni e le limitazioni applicabili.

### **6.2 Trasferimento ulteriore di dati personali**

Un'Istituzione ricevente potrà procedere al trasferimento ulteriore di dati personali ad un terzo unicamente previa autorizzazione scritta dell'Istituzione trasferente e purché il terzo fornisca le stesse garanzie previste nelle predette Clausole. Nella richiesta di autorizzazione scritta, l'Istituzione ricevente dovrà fornire sufficienti informazioni sulla tipologia di dati che intende comunicare, sul terzo ricevente, nonché sulla base giuridica, le ragioni e le finalità del trasferimento ulteriore.

## **7. Durata di conservazione dei dati**

Le Istituzioni conserveranno i dati personali per il tempo previsto dai requisiti di legge applicabili, i quali dovranno prevedere un arco temporale non superiore a quello necessario e proporzionato in una società democratica per le finalità per le quali i dati sono trattati.

## **8. Tutela amministrativa e giudiziaria**

Se un Interessato ritiene che un'Istituzione non abbia rispettato le garanzie previste nelle presenti Clausole o che i suoi dati personali siano stati oggetto di trattamento illecito, egli ha il diritto di presentare un reclamo ad un'Autorità di controllo indipendente ed un ricorso dinanzi ad un'Autorità giudiziaria, in conformità ai requisiti

di legge applicabili nella giurisdizione in cui è stata compiuta la presunta violazione<sup>1</sup>. L'interessato ha, altresì, il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.

In caso di controversia o pretesa avanzata da un Interessato nei confronti dell'Istituzione trasferente, dell'Istituzione ricevente o di entrambe le Istituzioni con riguardo al trattamento dei dati personali dell'Interessato, le Istituzioni si daranno reciproca informazione di tali controversie o pretese e si adopereranno per risolvere la controversia o la pretesa in via amichevole in modo tempestivo.

Qualora un Interessato sollevi un rilievo e l'Istituzione trasferente ritenga che l'Istituzione ricevente non abbia agito compatibilmente con le garanzie previste nelle presenti Clausole, l'Istituzione trasferente sospenderà il trasferimento di dati personali all'Istituzione ricevente fino a quando non riterrà che quest'ultima abbia risolto la problematica in modo soddisfacente. L'Istituzione trasferente informerà sugli sviluppi della questione l'Interessato e la propria Autorità di controllo.

#### IV. Vigilanza

1. La vigilanza esterna sulla corretta applicazione delle presenti Clausole è assicurata dalle Autorità di controllo indipendenti menzionate al punto III.8.
2. Ciascuna Istituzione condurrà periodiche verifiche delle proprie politiche e procedure in attuazione delle presenti Clausole e della loro efficacia. A fronte di una ragionevole istanza da parte di una Istituzione, l'Istituzione interpellata riesaminerà le proprie politiche e procedure di trattamento dei dati personali per accertare e confermare che le garanzie previste nelle presenti Clausole siano state efficacemente attuate. Gli esiti del riesame saranno comunicati all'Istituzione che ha chiesto il riesame.
3. Qualora un'Istituzione ricevente non sia in grado, per qualunque motivo, di attuare efficacemente le garanzie previste nelle presenti Clausole, ne informerà senza ritardo l'Istituzione trasferente, nel qual caso questa sospenderà temporaneamente il trasferimento di dati personali all'Istituzione ricevente fino a quando quest'ultima non confermerà di essere nuovamente in grado di agire compatibilmente con le predette garanzie. Al riguardo, l'Istituzione ricevente e quella trasferente terranno informate le rispettive Autorità di controllo.
4. Qualora un'Istituzione trasferente ritenga che un'Istituzione ricevente non abbia agito

<sup>1</sup> In Italia l'Autorità di controllo indipendente, ai sensi dell'art. 77 dell'RGPD (UE) 2016/679, è il Garante per la protezione dei dati personali, la cui attività è disciplinata dagli artt. 140-bis e successivi del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.). Sempre con riferimento all'Italia, l'Autorità giudiziaria competente, ai sensi dell'art. 79 dell'RGPD, è l'Autorità giudiziaria ordinaria, come previsto dall'art. 152 del citato Codice.

Nella Repubblica di Moldova, il Centro Nazionale per la Protezione dei Dati personali, ai sensi dell'art. 19 della Legge n. 133/2011 sulla protezione dei dati personali, è l'Organismo di controllo per il trattamento dei dati personali, la cui attività è disciplinata dal Capitolo IV della predetta Legge.

Ai sensi dell'art. 18 della Legge n. 133/2011 sulla protezione dei dati personali, ogni persona che ritiene di aver subito un danno derivato dal trattamento illecito dei dati personali o i cui diritti e interessi garantiti dalla presente legge siano stati violati, ha il diritto di rivolgersi ad un'Autorità giudiziaria per richiedere il risarcimento degli eventuali danni materiali e morali subiti.

in modo compatibile con le garanzie previste nelle presenti Clausole, l'Istituzione trasferente sospenderà il trasferimento di dati personali all'Istituzione ricevente fino a quando non riterrà che quest'ultima abbia risolto la questione in modo soddisfacente. Al riguardo, l'Istituzione trasferente terrà informata la propria Autorità di controllo.

**V. Revisione delle Clausole**

1. Le Parti possono consultarsi per rivedere i termini delle presenti Clausole in caso di cambiamenti sostanziali nei requisiti di legge applicabili.
2. Tutti i dati personali già trasferiti ai sensi delle presenti Clausole continueranno a essere trattati applicando le garanzie ivi previste.

